

Circ. n. 2/2023

Perugia, lì 25 gennaio 2023

Ai gentili

Clienti

Loro Sedi

Oggetto: Criptovalute – news Legge di Bilancio 2023.

Gentile cliente,

con la legge n. 197 del 29.12.2022 (c.d. "Legge di Bilancio 2023"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022 **in vigore dal 1.1.2023**, il legislatore ha finalmente introdotto nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), una norma *ad hoc*, specifica per la tassazione delle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalla cessione di criptovalute e più in generale di "cripto-attività". Di seguito illustriamo le principali novità previste dalla legge di Bilancio 2023 in materia.

Criptovalute e "cripto-attività"

Viene introdotta una nuova disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività, in linea con il **Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo MiCA2 (Markets in Crypto-Assets) del 5 ottobre 2022**. L'art. 3 del citato Regolamento definisce la **"cripto-attività"** come una: *"una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga"*. Ai sensi del medesimo articolo rappresentano un sotto tipo di cripto-attività:

- **"token collegato ad attività"**: un tipo di cripto-attività che intende mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di diverse monete fiduciarie aventi corso legale, di una o più merci o di una o più cripto-attività, oppure di una combinazione di tali attività;
- **"token di moneta elettronica"**: un tipo di cripto-attività il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una moneta fiduciaria avente corso legale;

SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A

Registro dei Revisori Legali n.99327 D.M. 05/11/99 G.U. n.91 del 16/11/1999

06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075 5722661 - Fax 075 5717996 – e-mail:simone.bucaioni@odceperugia.it

www.studiobucaioni.it

- **"utility token"**: un tipo di cripto-attività destinato a fornire l'accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante DLT, e che è accettato solo dall'emittente di tale token;

Con riguardo alle c.d. "cripto-valute", a tutt'oggi, la definizione rinvenibile in testo di legge è quella contenuta nella lettera qq) dell'articolo 1 comma 2, del Dlgs 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio), definizione ripresa poi, anche, nell'art. 1 comma 1, del Dlgs n. 148/2021 relativo alla "Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dal contante"; valuta virtuale è definita come: **"la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente."**

* * *

Ciò premesso, i commi da 126 a 147, dell'art.1 della Legge di Bilancio 2023, contengono le nuove disposizioni di legge in materia di cripto-valute e di cripto-attività.

Viene inserita nell'articolo 67, comma 1, Tuir una nuova categoria di "redditi diversi" ai fini dell'Irpef costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. All'art. 67 del Tuir è inserita la nuova lettera c-sexies):

"c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività', comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività' aventi eguali caratteristiche e funzioni."

In primo luogo, dunque, **costituisce plusvalenza o provento tassabile solo ed esclusivamente il cambio o la conversione in euro o in altra valuta estera avente corso legale per un ammontare complessivo superiore a 2.000 euro nel periodo d'imposta**, con esclusione di altre transazioni o passaggi da una cripto-attività ad un'altra cripto-attività avente "eguali caratteristiche e funzioni". Ad esempio, il cambio o la permuta di Bitcoin (BTC) in Ethereum (ETH) non costituisce fatto tassabile, mentre la conversione di Bitcoin (BTC) o di Ethereum (ETH) in valuta avente corso legale (€, \$ o £, ecc.) anche all'interno della medesima piattaforma o exchanger, costituisce fattispecie rilevante ai sensi della lettera c-sexies) dell'art. 67 Tuir, così come l'acquisto diretto di beni o di servizi attraverso la cessione o il trasferimento di criptoattività, o proventi realizzati dalla detenzione o connessi alla detenzione di criptoattività che possono verificarsi all'interno di contratti tassabili, ad esempio, a norma dell'art. 44 del Tuir.

Per la **determinazione della plusvalenza** ai sensi della lettera c-sexies) dell'art. 67, al successivo articolo 68 è stato aggiunto un nuovo comma, il 9-bis:

"9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività' permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo e' pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività' percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. "

Si noti, in particolare, che **l'onere di documentazione del costo di acquisto in euro della cripto-attività ricade sul contribuente** e che **in caso di mancanza di documentazione o di incapacità del contribuente di documentare il costo in euro, questo è considerato pari a zero.**

Il legislatore ha poi modificato il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 prevedendo anche per i redditi derivanti dall'utilizzo delle cripto-attività l'applicazione dell'**imposta sostitutiva nella misura del 26%** con la possibilità per il contribuente di esercitare l'opzione di cui all'art. 6 (c.d. **regime del risparmio amministrato**) e dell'art. 7 (c.d. **regime del risparmio gestito**), presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati, nonché la possibilità di esercitare l'opzione per il risparmio amministrato relativamente ai rapporti intrattenuti con gli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero con i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e di portafogli digitali.

Rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute alla data del 1 gennaio 2023.

Il comma 133 dell'art. 1 della Legge di Bilancio, consente la rideterminazione del valore delle cripto-attività già possedute, ovvero di rivalutare o rideterminare il costo di acquisto alla data del 1 gennaio 2023, versando una imposta sostitutiva del 14%:

“133. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 126, lettera a), del presente articolo, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.”

134. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 e' versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.

135. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

136. L'assunzione del valore di cui al comma 133 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 126, lettera b), del presente articolo.”

* * *

Per le operazioni realizzate entro il 31 dicembre 2022, ovvero prima dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, le eventuali plusvalenze al netto delle eventuali minusvalenze rimangono però tassabili secondo la precedente prassi indicata dall'Agenzia delle Entrate, ossia con i criteri previsti per le valute estere:

“127. Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.”

La speciale sanatoria o “voluntary” delle cripto-attività e delle cripto-valute non dichiarate negli anni precedenti

I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività (quadro RW) e i redditi derivati dalle stesse (quadro RT), possono regolarizzare la propria posizione ai soli fini delle imposte sui redditi presentando un'apposita istanza di emersione e versando la sanzione dello 0,50% per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'**imposta sostitutiva in misura pari al 3,5%** del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

“ 138. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonche' i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 141.

139. I soggetti di cui al comma 138 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate.

140. I soggetti di cui al comma 138 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma e il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

141. Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 138 nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

142. **Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività di cui al comma 138 e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.**

* * *

Viene, inoltre, prevista l'applicazione dell'**imposta di bollo** ai rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività nella misura del **2 per mille** annui del relativo valore (commi 144, 145 e 146 dell'art. 1 Legge di Bilancio 2023).

* * *

Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la consulenza ed assistenza specifica eventualmente richiesta.

Simone Bucaioni

